# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

# **SEZIONE SESTA CIVILE**

#### **SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente Dott. BERNABAI Renato - Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 2740-2011 proposto da:

MODATRADE SRL ((OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato QUATTROCCHI ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato MOSCARDINO LUCA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

#### contro

# CURATELA DEL FALLIMENTO DI D.F.A. E P. F.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 761/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 12.2.2010, depositata l'1/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

#### **FATTO E DIRITTO**

La Corte rilevato che sul ricorso n. 2740/11 proposto da Modatrade srl nei confronti del Fallimento di D.F.A. e P. F. il relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, rilevato:

che la Modatrade srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza 761/10 della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto l'appello della medesima società avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 12 novembre-13 dicembre 2007 che, in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67, comma 2 del fallimento di D.F.A. e P.F., aveva dichiarato inefficaci i pagamenti effettuati dalla odierna ricorrente entro l'anno dalla

dichiarazione di fallimento per l'importo di Euro 28.386342; che il fallimento non ha svolto attività difensiva.

#### Osserva:

La società ricorrente contesta con il primo motivo la tardività della produzione documentale attestante il credito della società fallita mentre con il secondo motivo contesta l'esistenza dello stato d'insolvenza.

Il primo motivo appare manifestamente fondato.

Va premesso che nel caso di specie, essendo stata proposta l'azione revocatoria nel 1999, si applica l'art. 184 c.p.c. quale risulta novellato dalla L. n. 353 del 1990.

Ciò posto, la sentenza impugnata attesta che al momento della costituzione in giudizio furono depositate solo le fatture mentre nulla riferisce in merito al momento del deposito del libro giornale e della presentazione della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Sembra quindi fondato l'assunto della società ricorrente (che ha trascritto l'ordinanza del giudice di primo grado del 25.3.03 ove affermava che le allegazioni di atti e documenti non soggiacciono alle rigide preclusioni di cui all'art. 184 c.p.c.) secondo cui il libro giornale e le richieste istruttorie poste a base della decisione del giudice di seconde cure furono depositate ed avanzate tardivamente.

Va appena soggiunto che incombendo la prova dell'avvenuto pagamento delle somme revocande a carico del fallimento, non rileva che la contestazione di tali pagamenti sia stata fatta dalla ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale trattandosi di una mera eccezione.

Anche il secondo motivo appare fondato.

La sentenza impugnata assume genericamente esistente la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza sulla base della generica asserzione della esistenza di numerosi protesti e di iscrizioni ipotecarie sulla base di decreti ingiuntivi esecutivi.

Quanto ai protesti cambiari, questa Corte ha ripetutamente affermato che questi possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decotionis". In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.

Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che

gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. Tutto ciò, tuttavia, non esime il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello "status" professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza.

Nel caso di specie la Corte d'appello non ha fornito alcuna indicazione circa il numero dei protesti, la data di pubblicazione ed il luogo di pubblicazione in tal modo dando luogo ad una insufficiente motivazione sul punto.

Lo stesso deve dirsi per quanto concerne le iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, non essendosi dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la circostanza.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c..

# P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 14.10.2012.

Il Cons. Relatore.

Viste la memoria della ricorrente;

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

# P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa della sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013.